

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 dicembre 2010:

**LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N.194
BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 E BILANCI PLURIENNALI 2011/2013**

Art.101

(Interventi relativi alle unità da diporto)

L'iscrizione al registro navale per unità da diporto ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164 è soggetta alla tassa di iscrizione calcolata nella seguente misura:

- Unità da diporto fino a 24 metri € 1.200,00;
- Unità da diporto oltre i 24 metri € 3.000,00.

Le imbarcazioni iscritte al registro navale per unità da diporto ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164 sono soggette alle tassa annuale di rinnovo dell'iscrizione calcolata nella seguente misura:

- Unità da diporto fino a 24 metri tassa pari al 35% della tassa di iscrizione;
- Unità da diporto oltre i 24 metri tassa pari al 20% della tassa di iscrizione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta